

Edizione di venerdì 31 gennaio 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

[Telefisco in pillole](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Colpo di scure sulla rivalutazione dei beni](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

RISCOSSIONE

[Approccio morbido alle compensazioni](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Redditometro a contorni vaghi](#)

di **Sergio Pellegrino**

ACCERTAMENTO

[Collaborazione volontaria ai nastri di partenza](#)

di **Nicola Fasano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Vi presento sua maestà l'Amarone 2010](#)

di **Chicco Rossi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Colpo di scure sulla rivalutazione dei beni

di **Giovanni Valcarenghi**

Con una risposta che, in tutta sincerità, pare costruita con il solo intento di difendere una posizione “precostruita”, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato il proprio parere in merito alla questione più importante che attiene alla rivalutazione dei beni di impresa, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014.

Volutamente diciamo che **quello conosciuto è il parere dell’Agenzia** delle entrate e non certo la verità assoluta; infatti, il **tema di fondo era di natura prettamente civilistica** ed, in tale area, ben altre sono le voci che abbiamo interesse a conoscere.

Si intende dire che **l’incipit del comma 140** della legge di stabilità **sembra evocare** in tutto e per tutto una **rivalutazione anche di stampo esclusivamente civilistico**, tanto è vero che non si cita nemmeno l’argomento della imposta sostitutiva, arginata al successivo comma 143, quindi in posizione ben subordinata rispetto all’intero corpus normativo.

Se questo è lo scenario, la cosa veramente importante da **conoscere è la possibile interpretazione che viene fornita dai civilisti**, poiché una rivalutazione senza copertura fiscale (e, per tale, intendiamo senza versamento della imposta sostitutiva, senza compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, senza deduzione di maggiori ammortamenti, ecc.) non potrà certo essere contestata dal fisco.

Potrebbe, invece, essere pericolosa in quanto, ove mancasse la copertura civilistica, diverrebbe **una rivalutazione straordinaria** che, come tale, è ammessa solo in circostanze davvero remote secondo la indicazione del codice civile e dei principi contabili; le conseguenza, in caso di un eventuale default o di sofferenza di perdite non debitamente coperte dal patrimonio netto (senza considerare il saldo attivo), sono a tutti evidenti.

Inoltre, a noi pare che anche la **risposta fornita dalle Entrate** (una delle tante interpretazioni possibili) sia **tecnicamente non convincente**, in quanto fondata esclusivamente sulla lettura del primo periodo del richiamato comma 143. Infatti, vero è che la prima parte del comma risulta perfettamente aderente con la legge 266/2005, ma si è completamente trascurato di notare che, il precedente provvedimento, non proseguiva, mentre l’attuale disposizione aggiunge che il maggior valore si considera riconosciuto ... *mediante il versamento di un’imposta sostitutiva*.

Qui sta il punto: se si intendeva richiedere la copertura fiscale obbligatoria, la norma non

doveva essere scritta in questo modo, poiché è chiaro che ciò che risulta subordinato all'esborso è esclusivamente *il riconoscimento tributario* e non certo *la intera rivalutazione* (comprensiva degli effetti civilistici).

Quindi, se ci si è preoccupati di precisare come si ottenga il riconoscimento fiscale, significa che tale riconoscimento può non esserci, ove il contribuente non sia interessato allo stesso.

Infine, la riflessione va ampliata ulteriormente: se sono vere le indiscrezioni che dicono che la norma sia stata scritta dalla stessa Agenzia delle entrate, non resta che richiamare il detto che ***chi è cagion del suo mal pianga sé stesso***. Il tutto a dire che non appare possibile scrivere le norme in un modo così impreciso e confusionario, peraltro in uno scenario dove, data l'abbondanza di precedenti, era sufficiente "copiare" le vecchie norme, con minimi aggiornamenti.

Per onore di cronaca, va però registrato che, nella confusione più totale, non si è considerato il contenuto del **comma 142** ed il suo **posizionamento cronologico**. La disposizione evoca l'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione (quindi presupponendo il riferimento ad una rivalutazione con copertura fiscale) e risulta collocata prima del comma nel quale si evoca la sostitutiva propria della rivalutazione. Si potrebbe, allora, sostenere che **tale ordine** sia **significativo** della volontà di fronteggiare una **rivalutazione obbligatoriamente fiscale**.

Probabilmente tale considerazione appare sin troppo raffinata (e forse nemmeno voluta) e non toglie validità alle altre considerazioni prima svolte, che restano immutate nel loro vigore ad affermare la possibilità di una rivalutazione senza pagamento di alcun tributo.

RISCOSSIONE

Approccio morbido alle compensazioni

di **Giovanni Valcarenghi**

Sarà l'abitudine a sorprese negative, sarà una generale diffidenza verso i nuovi adempimenti, ma va detto che le tre risposte rilasciate dall'Agenzia in tema di compensazioni di crediti da imposte dirette (oltre la soglia di 15.000) euro appaiono tutte condivisibili.

I temi toccati sono i seguenti:

1. modalità di **computo del limite**;
2. necessità di **preventiva presentazione della dichiarazione**;
3. sorte dei **crediti ante 2013**.

La questione più interessante, certamente, attiene alle modalità di verifica del superamento della **soglia dei 15.000 euro**, oltre al quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione del revisore, ove presente) nella dichiarazione dei redditi da cui promana il credito. Al riguardo, vengono affermati due concetti: **rilevano**, innanzitutto, **solo le compensazioni orizzontali**, tra tributi diversi, e non quelle orizzontali, tra gli stessi tributi, anche se esposti sul modello F24. In secondo luogo, viene pacificamente affermato che, a fronte di possibili crediti per imposte sui redditi (Ires e Irpef), addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap, il **limite di 15mila euro** sia **riferibile alle singole tipologie di crediti** emergenti dalla dichiarazione. Quindi, un contribuente potrà, ad esempio, liberamente compensare 10.000 euro di IRES e 6.000 euro di IRAP, senza dover richiedere il visto di conformità.

In secondo luogo, viene **fugato il timore** di alcuni (in verità infondato), in merito alla eventuale **necessità di una preventiva presentazione della dichiarazione** vistata per poter compensare oltre la richiamata soglia. Evidentemente, si faceva confusione con le regole IVA che, tuttavia, sono specificamente disciplinate da provvedimenti ad hoc. Quindi, le compensazioni sono assolutamente libere, sia pur con l'obbligo, ove richiesto, di ricordarsi di apporre il visto di conformità sul modello dichiarativo successivamente presentato.

Infine, si è anche ottenuta la conferma del fatto che le nuove norme trovino materiale **applicazione solo in relazione ai crediti formati nel 2013**. Pertanto, la modifica interessa solo i crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione – per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare – entro il 30 settembre 2014. Analogamente a quanto già chiarito con la [circolare 1/E del 15 gennaio 2010](#) in merito al controllo preventivo delle

compensazioni dei crediti Iva, si conferma che il **credito** risultante dalla dichiarazione 2013 (**anno 2012**) può essere **utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti** fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale **credito viene "rigenerato"** sommandosi al credito maturato nel 2013.

Tutto bene, dunque, sino a qui.

Dopo avere tirato un sospiro di sollievo, però, non possiamo non **pensare al futuro**, constatando che le **reali difficoltà** della tematica risiedono nelle **modalità di controllo delle dichiarazioni** di redditi, propedeutiche alla apposizione del visto. Infatti, il controllo "formale" del modello potrebbe essere ricondotto ad **attività puramente di routine** (peraltro già egregiamente svolte dai programmi di controllo Entratel), **oppure** spingersi verso **confini assai più preoccupanti**.

Non ci pare secondario lamentare che, ad oggi, **manca qualsiasi indicazione** al riguardo, diversamente da quanto fu fatto a suo tempo con le compensazioni IVA; il professionista ha **necessità di conoscere quali controlli dovrà fare**, quanto tempo dovrà dedicare a tale attività, che parcella dovrà presentare al proprio clienti.

Diversamente, nella situazione di silenzio come quella attuale, ogni compensazione oltre soglia rischia di essere un vero e proprio rischio, potendo anche condurre alla applicazione della sanzione del 30% ove non si fosse in grado di svolgere i controlli eventualmente richiesti. Insomma, le **indicazioni sono indispensabili** e non si può pensare di diffonderle in prossimità della scadenza dichiarativa.

ACCERTAMENTO

Redditometro a contorni vaghi

di **Sergio Pellegrino**

Il redditometro si sta lentamente trascinando anche in questo anno 2014, risultando protagonista in alcune risposte rilasciate dall'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2014. Si tratta di questioni che stanno al limite tra vicende procedurali e questioni sostanziali; vediamole in dettaglio.

La prima questione riguarda gli effetti di una eventuale **mancata partecipazione all'invito** ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate: quali le conseguenze in termini sanzionatori e quali le eventuali preclusioni sulla successiva difesa?

In merito alle **sanzioni**, l'Agenzia conferma che la mancata risposta ad un invito determina l'applicazione della sanzione **da 258 a 2.065 euro**, come accade ogni volta in cui non si risponde ad una richiesta dell'amministrazione. Formalmente la conclusione si può condividere, anche se non va dimenticato che la partecipazione del contribuente individua una opportunità difensiva per quest'ultimo, con la conseguenza che, in difetto, il fisco procede comunque all'accertamento. Risulta, insomma, abbastanza singolare che un soggetto sia punito per non avere fatto qualche cosa nel suo interesse. Evidentemente, non va dimenticato che in tale incontro preliminare l'Agenzia ha la possibilità di acquisire informazioni determinanti per l'accertamento, quali l'incremento del risparmio. Ecco, allora, che risulta giustificata l'applicazione delle sanzioni.

Sulla questione della utilizzabilità della documentazione non prodotta in tale primo incontro, invece, l'Agenzia non aveva altra possibilità che **confermare la libera possibilità di produrre quanto ritenuto opportuno anche nel prosieguo del contraddittorio**, oppure in sede contenziosa. Quindi non si riscontra alcuna preclusione, anche se appare del tutto conveniente consegnare, sin da subito, le proprie "carte" anche al fine di confermare una partecipazione costruttiva alla fase accertativa.

Tale confronto "a tappe" ha anche stimolato la richiesta in merito alla **sensatezza di imporre**, comunque, la fase della mediazione in tema di accertamenti sintetici; la risposta era scontata in merito all'esistenza dell'obbligo, in quanto manca una esplicita esclusione a livello normativo e, ulteriormente, non appare possibile escludere possibili forme di "accordo" scelte per sopravvenute esigenze o considerazioni delle parti.

Per ciò che attiene le modalità di **ricostruzione del reddito**, è stato chiesto di sapere se

verranno utilizzate le c.d. **spese per elementi certi**, anche dopo le pesanti critiche del Garante della Privacy.

L'Agenzia ritiene che tale tipologia di spesa non sia stata tacciata di alcuna censura e, pertanto, sia legittimamente utilizzabile; in particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (paramtrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc..., paramtrate ai KW effettivi). Basterebbe ricordare, per gli **autoveicoli**, che le **voci ISTAT** sono completamente **slegate dalla percorrenza chilometrica**, ma ricostruiscono le spese per carburanti e lubrificanti; tanto basta a riconoscere a talune voci quella **componente di valore statistico puramente indicativo**, tacciato di approssimazione non solo dal Garante ma anche dalla giurisprudenza.

Scontata, invece, appare la risposta fornita al quesito sulla possibilità di utilizzare anche la quota di **risparmio dell'anno**; sul punto, è lo stesso decreto attuativo che dispone e, salvo non intenda dubitare della legittimità del medesimo, non paiono sussistere facili vie di uscita.

Infine, **del tutto vaga** e priva di apprezzamento è la risposta fornita sulle **modalità di computo degli incrementi patrimoniali e della formazione della provvista** necessaria al sostenimento delle spese; qui, si riscontra unicamente che, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per l'effettuazione dello specifico investimento individuato (mentre il quesito **intendeva conoscere per quanti anni** si poteva risalire a ritroso negli anni).

Non meno interessante, sul versante dei termini per l'accertamento, la negazione del **valore di dichiarazione al modello CUD**, che poteva essere assimilato (come accaduto in tempo di condoni) ad un modello UNICO validamente presentato; il tutto, ovviamente, per **escludere la casistica della dichiarazione omessa** che determina l'allungamento di un anno dei termini per le verifiche.

ACCERTAMENTO

Collaborazione volontaria ai nastri di partenza

di **Nicola Fasano**

Con [l'art. 1 del d.l. 4/2014](#) è stato ufficialmente introdotto l'istituto della “**voluntary disclosure**” (noto anche come collaborazione volontaria), tramite una serie di disposizioni aggiunte nel d.l. 167/90 in materia di monitoraggio fiscale.

Iniziamo a vedere come funziona la procedura, **non proprio semplice e immediata**, con la premessa scontata che si dovrà poi verificare la versione definitiva della norma, dopo la conversione del decreto.

Presupposto per accedere alla regolarizzazione è **la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, commessa fino al 31 dicembre 2013**. Questo vuol dire che possono accedere alla procedura **persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni**, in sostanza i soggetti tenuti alla compilazione dell'RW che abbiano omesso la compilazione del quadro con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero per **periodi di imposta ancora accertabili** al momento della presentazione dell'istanza all'Amministrazione finanziaria. E' possibile sanare le violazioni commesse **fino al periodo di imposta 2012** (poiché la relativa omissione del quadro RW è stata commessa con il Modello Unico 2013 presentato entro il 2013).

Non è prevista, inoltre, **alcuna forma di anonimato** nel senso che l'interessato deve presentare un'apposita istanza (ad una delle sedi dell'UCIFI, l'ufficio appositamente preposto dell'Agenzia delle entrate) in cui sono indicati **tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria** costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la **ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo** a qualunque titolo, relativamente a **tutti i periodi d'imposta** per i quali, alla data di presentazione della richiesta sono aperti i termini di accertamento.

Sotto questo profilo, in prima approssimazione si può dire che nel 2014 **sono ancora accertabili i periodi di imposta fino al 2005**, in caso di presentazione della dichiarazione e detenzione delle attività in paesi non collaborativi o di reato, o addirittura **fino al 2003** se, a parità di condizioni precedenti, la dichiarazione è stata omessa. Il punto, quanto mai rilevante, presenta diverse criticità e sarà oggetto di ulteriore approfondimento in un prossimo intervento.

Una volta ricostruita la posizione del soggetto interessato la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'istante, notificherà l'avviso di accertamento a seguito del quale si dovrà **versare in unica soluzione** (e senza possibilità di compensazione) le somme dovute in sede di definizione dell'avviso di accertamento, (art. 15 del d. lgs. 218/97), entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione sull'RW.

L'istanza, al momento, potrà essere presentata, **una sola volta, fino al 30 settembre 2015**. Non è possibile accedere alla regolarizzazione nel caso in cui il contribuente **abbia avuto formale conoscenza** di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività da far emergere.

La procedura dunque, non ha **nulla a che vedere con i precedenti scudi fiscali**, sia perché non è assicurata alcuna forma di anonimato al contribuente, sia perché **le imposte sono dovute interamente e in modo analitico** su tutti i redditi sottratti a tassazione.

Gli unici benefici si hanno sotto il profilo sanzionatorio, in quanto chi collabora, dal punto di vista penale, **non è punibile per i reati di omessa o infedele dichiarazione**, mentre le pene per i reati di natura fraudolenta (art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) sono **ridotte fino alla metà**.

Dal punto di vista amministrativo, invece, le sanzioni sulle maggiori imposte accertate sono applicate secondo **le regole ordinarie**, mentre le **sanzioni concernenti l'RW sono applicate nella misura pari alla metà del minimo edittale** (quindi, in caso di attività in Paesi non trasparenti, opera il 3% ulteriormente riducibile ad un terzo e dunque all'1% a seguito della definizione dell'accertamento con il Fisco) se le attività vengono trasferite in Italia o in **Stati trasparenti** (UE e Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996) o se il contribuente rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute **un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati** concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Negli altri casi la sanzione è ridotta di **un quarto rispetto al minimo edittale**. Sono inoltre previste norme tese a "facilitare" il cumulo giuridico.

Così sintetizzata la procedura, non mancano rilevanti profili critici, su cui torneremo. Fra tutti spicca la **notevole onerosità della procedura**, che potrebbe elidere gran parte dei fondi da regolarizzare, soprattutto quando il periodo di imposta in cui è stato costituito il capitale illecitamente portato all'estero **è ancora accertabile**. Questo perché, in tal caso, dovendo giustificare al Fisco l'origine dei fondi, se si tratta di redditi sottratti a tassazione, si apre la strada alle **determinazione della maggiore irpef** dovuta sugli stessi e molto spesso si hanno **effetti a cascata** anche su società (di cui magari l'istante è socio) coinvolte nell'ambito dell'esportazione illecita dei fondi (per esempio tramite fatture per operazioni inesistenti). Con

risvolti, soprattutto di natura penale, **tutti da verificare**. Attenzione però, la procedura di emersione **potrebbe non essere una “scelta”**: la detenzione all'estero di capitali occultati al Fisco è **sempre più difficile** poiché sta cambiando il vento in ambito internazionale e sono proprio gli intermediari esteri che, per non rimanere invischiati in vicende penali legate all'evasione dei clienti, **spingono** per “restituire” fondi di cui non conoscono la provenienza.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Vi presento sua maestà l'Amarone 2010

di **Chicco Rossi**

Il 25 gennaio 2014 nella splendida *ex caserma* austriaca che si affaccia sulla Bra, il vecchio salotto di **Verona** su cui si affaccia il lirico anfiteatro di origine romana, è stato presentato al mondo la **prima annata di Amarone** che può fregiarsi della Docg.

L'occasione sarebbe propizia per fare una passeggiata in quella che è la **città di Euroconference**, ma l'occasione è fin troppo ghiotta e quindi meglio fermarsi alla **Gran Guardia** e poi limitarsi a fare una breve puntata in uno dei tanti luoghi *gourmant* della piccola Roma.

L'evento, che si svolge in una due giorni completamente dedicata a quello che insieme a **Barolo** e **Brunello** può, senza timor di smentita, essere considerato come **uno dei grandi "vecchi" italiani** viene, come anticipato, ospitato in quella che fu la sede dell'esercito austriaco durante la I guerra di Indipendenza e che deve la sua costruzione alla volontà del fu Mocenigo che ne fece richiesta formale all'allora Doge di Venezia (a proposito, preparatevi che per il Carnevale è tappa d'obbligo la città lagunare) Donà e che necessitò, vista la mancanza di fondi, di ben 244 anni (la richiesta avvenne nel 1609 e il termine dei lavori si ebbe sotto il dominio austriaco nel 1853). Probabilmente un *record* destinato a essere superato dalla chimera della Salerno – Reggio Calabria (per ogni commento si rimanda a [I lupi dell'Irpinia](#)).

La sua destinazione a **caserma trasuda** dal suo stesso carattere austero e imponente.

Ma oggetto del nostro viaggio è **l'Amarone**, il cui nome deriva da amaro, un modo semplice per distinguerlo da quel nettare degli Angeli, sempre prodotto in quella valle baciata dalla natura che è la Valpolicella, il Recioto.

Il grande rosso viene prodotto con uve corvina veronese in percentuale variabile tra il 40 e il 70%, **Rondinella** (20-40%), e **Molinara** (5-25%).

Si narra che il nome sia stato dato da **Adelino Lucchese**, capo cantina della Cantina sociale della Valpolicella che spillando il Recioto da una botte ritrovata, esclamò "*Questo non è un Amaro, è un Amarone*".

La produzione richiede pazienza e amore, in quanto le **uve selezionate e provenienti dai grappoli spargoli**, con gli acini non troppo vicini tra loro, in modo che lascino circolare l'aria.

Le uve così scelte vengono distribuite in un unico strato sui *plateaux*, cassette di legno, che vengono impilati nei fruttai che sono locali areati.

L'appassimento dura **almeno 120 giorni**, tempo che varia in ragione della percentuale di acqua contenuta in origine nelle uve. È l'acqua che "evapora" a tutto vantaggio degli zuccheri che rimangono intatti. Agli inizi di febbraio si procede alla pigiatura dell'uva cui segue la lenta fermentazione a **bassa temperatura**, che può durare anche 50 giorni, in modo tale da permettere agli zuccheri di trasformarsi in alcol. A questo punto si svela il **destino del vino**, infatti, se il vino finale conserva una bassa presenza di zuccheri sarà Amarone, in caso contrario sarà Recioto.

Descritte le modalità con cui viene prodotto questo grande vino, ricco e generoso, facciamo una breve passeggiata che, dopo aver percorso il **Liston** ammirando dai vari punti l'anfiteatro tanto caro ai grandi della musica, ci fa imboccare **via Mazzini** (la via Nuova), la via del lusso che collega la Bra con il vecchio foro romano.

Ma prima di arrivare in **Piazza delle Erbe**, si svolta a sinistra per andare a fare un aperitivo in una delle tante iniziative gastronomiche di quello che è considerato uno dei grandi chef italiani, quel pluristellato Giancarlo Perbellini da Isola Rizza della tanto famosa Ofella, il "Tapasotto" dove spiluccando qualche tapas o per gli anglofoni appetizer si tira il tempo per arrivare all'appuntamento con il tempio del vino: "**La bottega vini**" dove ad accoglierci è Stefano, il padrone di casa che vi accompagnerà, non sol nella scelta del cibo, ma anche e soprattutto nel ridurre i tempi di lettura di quella che potrebbe anche definirsi come un'enciclopedia dei vini italiani ma non solo.

Infatti, definire monumentale la lista dei vini è riduttivo per quella che può vantarsi di essere, insieme alla "rinascimentale" Enoteca Pinchiorri, **una delle cantine più importanti della penisola**.

Dopo aver assaggiato un sorprendente prosciutto di **Montagnana** (tappa futura di una nostra scampagnata) restiamo estasiati dal connubio che si crea tra il riso prodotto a Isola della Scala e l'Amarone per quello che è un risotto perfetto tirato, come ha insegnato il maestro Gualtiero Marchesi, all'onda.

Di secondo, come resistere al richiamo di polenta e luganeghe, classico insaccato prodotto nel triangolo Lombardia – Trentino – Veneto che si scioglie in bocca?

La scelta questa volta non si svela perché si dovrebbe fare torto a troppi produttori, unico suggerimento: almeno una volta nella vita un **Quintarelli** bisogna degustarlo.

Forza e coraggio e noi diciamo arrivederci a Verona al **6 aprile** quando, avendo più tempo, passeremo per le vie della romantica città cercando di capire perché "*Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c'è che purgatorio, supplizio, l'inferno stesso. Essere esiliato di qui, vuol dire essere esiliato dal mondo, e l'esilio dal mondo è la morte: l'esilio è dunque una morte*"

sotto falso nome...”.

Forse perché si fanno grandi vini?